

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. MAGGIO 2014

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUL SITO [WWW.LAVORO.GOV.IT](http://www.lavoro.gov.it). LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

PUBLIC DOMAIN

QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO DTL VERONA GAMATO@LAVORO.GOV.IT
DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE DTL PAVIA FDIIORE@LAVORO.GOV.IT

NOTE ALLA VERSIONE “MAGGIO 2014”

Novità in questa versione:

- Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della rivalutazione ai sensi dell'[art. 306 comma 4-bis](#) (riquadro sanzionatorio [art. 164](#), [art. 178 comma 1](#), [art. 219 comma 2 lett. b\)](#), [art. 220 comma 1](#), [art. 284](#) e [art. 285](#));
- Inserito il [D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”](#);
- Inserita la Circolare [n. 45/2013](#), gli interpelli [16](#), [17](#) e [18](#) del 2013, e la [lettera circolare del 27/12/2013](#);
- Rivalutate le sanzioni previste dall'[art. 14 comma 4, lett. c\)](#) e [comma 5, lett. b\)](#), ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013, come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014;
- Inserito il [Titolo X-BIS](#) ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”, (GU n.57 del 10/03/2014).
- Inseriti gli interpelli dal [n. 1](#) al [n. 9](#) del 13/03/2014;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il [decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014](#) riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#).
- Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il [decreto dirigenziale del 31 marzo 2014](#) riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- Inserito il [decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”](#);
- Inserito il [decreto 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.”](#)
- Inserito il decreto interministeriale 18 aprile 2014 [“Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti”](#)

NOTE ALLA VERSIONE “DICEMBRE 2013”

Novità in questa versione:

- Inserita la circolare [41/2013](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Inserita la modifica all'[art. 71, comma 11](#) introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
- Inseriti gli interpelli dal [n. 8](#) al [n. 15](#) del 24/10/2013;
- Corretti alcuni importi delle sanzioni rivalutate (per alcune sanzioni l'importo di € 7.014, 00 è stato sostituito con € 7.014,40);
- Inserita la [nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.](#)

NOTE ALLA VERSIONE “OTTOBRE 2013”

Novità in questa versione:

- Inserite le modifiche agli [artt. 8, comma 4](#), [71, comma 13-bis](#) e [73, comma 5-bis](#), introdotte dall'art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
- Inserite le modifiche agli artt. [3](#), [6](#), [26](#), [27](#), [29](#), [31](#), [32](#), [37](#), [67](#), [73](#), [71](#), [88](#), [104-bis](#), [225](#), [240](#), [250](#) e [277](#), introdotte dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63).
- Aggiornati gli importi delle sanzioni così come previsto dall'[art. 306 comma 4-bis](#), così come modificato dal decreto-legge 28/06/2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).
- Inserite le circolari [18](#), [21](#), [28](#), [30](#), [31](#) e [35](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del [10/05/2013](#) e del [10/06/2013](#) del Ministero della Salute;
- Inserite le lettere circolari del [31/01/2013](#), [27/06/2013](#) e [02/07/2013](#);
- Inserito il [decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del](#)

[30/05/2013](#) riguardante l'elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del [punto 3.4 dell'allegato I al D.M. 04/02/2011](#).

- Sostituito il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 con il [decreto dirigenziale del 31 luglio 2013](#) riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#).
- Modificato l'[art. 4](#) del [decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012](#) recante: *“Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori ...”*, ai sensi del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del 10/09/2013);
- Modificato l'[art. 306 comma 3](#) come previsto dall'[art. 11](#) della Legge 04/06/2010, n. 96, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”*, pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010; è stata, altresì integrata la [nota n. 87 all'art. 306 comma 3](#) vista l'abrogazione della Direttiva 2004/40/CE e l'entrata in vigore della nuova 2013/35/UE, spostando il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al [Titolo VIII, Capo IV](#) al 1° luglio 2016;
- Inserita una nota riguardante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui rientra il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 5 comma 1](#);
- Modificati i link dei documenti esterni al presente testo a seguito delle modifiche degli indirizzi della struttura dei siti del Ministero del Lavoro;
- Corretto il riferimento temporale 'cinquantasei' in 'cinquantacinque' dell'[art. 3 comma 2](#);

NOTE ALLA VERSIONE “MAGGIO 2013”

Novità in questa versione:

- [Decreto interministeriale 4 marzo 2013](#): Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- [Decreto interministeriale 6 marzo 2013](#): Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- [Decreto interministeriale del 27 marzo 2013](#): Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
- Inerite le [Circolari nn. 9/2013 del 05/03/2013](#), e [12/2013 del 11/03/2013](#);
- Inserita la modifica [all'art. 6 comma 8](#) prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione della direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Inseriti gli interpelli dal [n. 1](#) al [n. 7](#) del 02/05/2013;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il [decreto dirigenziale del 24 aprile 2013](#) dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#).

NOTE ALLA VERSIONE “GENNAIO 2013”

Novità in questa versione:

- Ripristinata in alcuni articoli, rispetto alla versione “Novembre 2012, un'errata colorazione delle sanzioni;
- Inserito il [decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f\)](#);
- Sostituito il decreto dirigenziale del 19 settembre 2012 con il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#);
- Inserite le circolari [n. 30](#) (Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”) e [31](#) (Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico) del 2012;
- Inserita la modifica dell'[art. 29 comma 5](#) prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n.212;
- Inserita la sezione *“Interpelli”* all'appendice normativa;
- Inserito commento personale al [comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 177/2011](#) sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti;
- Inseriti i link esterni all'[art. 192](#) e al [Titolo IX capo I](#) e [capo II](#) a dei documenti approvati dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex [art. 6](#)) riguardanti, rispettivamente, il [“Manuale operativo per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”](#) e [“Criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro”](#) approvati nelle sedute del 28 novembre 2012;
- Inserito il link esterno all'[art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011](#) al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 con cui sono state determinate le [“Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui](#)

all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni".

NOTE ALLA VERSIONE "NOVEMBRE 2012"

Novità in questa versione:

- Inserita [Appendice Normativa](#) (Decreti attuativi, circolari, etc);
- Corretto l'[art. 9 comma 2 lett. d](#);
- Corretto l'[art. 9 comma 4 lett. d](#);
- Corretto il riferimento dell'articolo sanzionatorio della violazione dell'[art. 34 comma 2](#);
- Corretta la doppia sanzione indicata in fondo all'[art. 111 per il comma 6](#);
- Inserita nota all'[art. 306 comma 3](#) che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al [Titolo VIII, capo IV](#) a seguito della pubblicazione della Direttiva n. 2012/11/UE;
- Inserite le modifiche agli articoli [3, commi 2 e 3](#), e [29 comma 5, secondo periodo](#), previste dalla Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57;
- Modificato l'[allegato XXXVIII](#) come previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
- Inserite le modifiche agli artt. [28 comma 1](#), [91](#), [100](#), [104](#) e agli allegati [XI](#) e [XV](#) introdotte dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.

NOTE ALLA VERSIONE "MARZO 2011"

In questa versione:

- Inserite le proroghe dei termini all'[art. 3 commi 2 e 3-bis](#) previste, rispettivamente, dall'art. 2 comma 51 e dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011;
- Corrette le note all'[ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2](#): ripristinati i caratteri apice e pedice.

NOTE ALLA VERSIONE "SETTEMBRE 2010"

Inserite le integrazioni normative previste dall'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli [18 comma 1 lett. u](#)) e [21 comma 1 lett. c](#)). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli [20 comma 3](#) e [26 comma 8](#).

In questa versione:

- è stato corretto l'[ALLEGATO 3A](#): eliminata la firma del datore di lavoro nella "Cartella sanitaria e di rischio";
- sono state inserite delle note personali alla "[Conservazione della cartella sanitaria e di rischio](#)" di cui all'[ALLEGATO 3A](#).

NOTE ALLA VERSIONE "AGOSTO 2010"

Inserite le modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31/05/2010, agli articoli [3](#), [9](#), [28](#) e [29](#) convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.

Inserita nota personale all'[art. 34 comma 3](#).

NOTE ALLA VERSIONE "MARZO 2010"

Inserita la modifica legislativa all'[articolo 3 comma 2](#) apportata dall'art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010.

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:

- corretto l'[art. 87 comma 3 lettera a](#)) inserito il punto 2.10;
- inserito commento personale all'[articolo 87, comma 6](#);
- corrette le sanzioni a margine degli articoli [63](#), [93, comma 2](#), [100, comma 6-bis](#), [140, comma 6](#), [175 commi 1 e 3](#), [239 comma 2](#) (sanzione per il preposto), [art. 273, comma 2](#);
- cambiata colorazione agli articoli [238 comma 2](#) (sanzione amministrativa), [276 comma 2](#), [punto 2.10 Allegato V parte II](#), [punto 5.6.1 dell'Allegato V parte II](#).

NOTE ALLA VERSIONE "FEBBRAIO 2010"

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:

- corretto il [comma 7 dell'art. 37](#): eliminate le parole "e in azienda";
- corretto l'[art. 71 comma 11](#);
- inserita nota personale all'[art. 79 comma 2-bis](#);

- corretti i soggetti responsabili delle sanzioni all'[art. 90 commi 7 e 9, lett. c\)](#);
- corretto riferimento dell'articolo sanzionatorio della violazione dell'[art. 100 comma 4](#);
- corretto l'[articolo 105](#);
- corretto [articolo 118 comma 1](#) (eliminata la frase "eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici", come previsto dall'art. 74 del d.lgs. 106/09);
- corretto il quadro sanzionatorio dell'art. [138 commi 3 e 4](#) a carico dei datori di lavoro e i dirigenti;
- corretto l'[articolo 306](#) e inserita la relativa nota personale.

NOTE ALLA VERSIONE "OTTOBRE 2009"

In questa versione sono state inserite le note ufficiali al D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.

Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti ipertestuali non funzionanti nella precedente versione e sono stati corretti seguenti errori:

- corretta sanzione all'[art. 26 comma 3](#) e inserita nota personale interpretativa;
- eliminati i commi 6 e 7 all'[art.118](#) inseriti erroneamente;
- inserita sanzione all'[art. 131 comma 6](#);
- inserita lettera e) al [comma 5 dell'art. 271](#).

NOTE PER L'USO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente file contiene dei collegamenti ipertestuali per potere navigare all'interno del documento in maniera molto veloce e agevole. È consigliabile aggiungere i pulsanti di navigazione al vostro Acrobat Reader, in modo da potere tornare al punto precedente con un semplice clic, una volta seguito un collegamento ipertestuale, nonché utilizzare il pannello di navigazione dei segnalibri.

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

SOMMARIO

TESTO UNICO.....	I
SOMMARIO	VI
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI.....	XXXV
SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALLEGATI.....	XXXVI
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Articolo 1 - Finalità	1
Articolo 2 - Definizioni	1
Articolo 3 - Campo di applicazione.....	3
Articolo 4 - Computo dei lavoratori	6
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE	7
Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	7
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro	7
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento	9
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro	9
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	10
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	12
Articolo 11 - Attività promozionali	12
Articolo 12 - Interpello.....	13
Articolo 13 - Vigilanza.....	13
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	14
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	17
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	17
Articolo 15 - Misure generali di tutela	17
Articolo 16 - Delega di funzioni.....	17
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.....	18
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	18
Articolo 19 - Obblighi del preposto.....	20
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori.....	20
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi	21
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti	21
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori	22
Articolo 24 - Obblighi degli installatori	22
Articolo 25 - Obblighi del medico competente	22
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	23
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	25
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	26
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi	26
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	27
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione.....	28
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	29
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione	29
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni	30

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione	31
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	31
Articolo 35 - Riunione periodica	32
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	33
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori.....	33
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.....	33
SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA	35
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente	35
Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente.....	36
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale.....	36
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria	36
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica	38
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	38
Articolo 43 - Disposizioni generali	38
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.....	39
Articolo 45 - Primo soccorso.....	39
Articolo 46 - Prevenzione incendi	39
SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI	40
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	40
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	40
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.....	41
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	41
Articolo 51 - Organismi paritetici	42
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità.....	43
SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	44
Articolo 53 - Tenuta della documentazione	44
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione.....	44
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI	45
SEZIONE I - SANZIONI.....	45
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	45
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto	45
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.....	46
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente	46
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori.....	46
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti	46
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE	46
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa	46
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO	47
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	47
Articolo 62 - Definizioni	47
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza	47
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro	47
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei	48
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento.....	48
Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	48
CAPO II - SANZIONI	49
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro	49
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	51
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	51
Articolo 69 - Definizioni	51
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza	51
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro	52

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso.....	54
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento	54
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	56
Articolo 74 - Definizioni	56
Articolo 75 - Obbligo di uso.....	56
Articolo 76 - Requisiti dei DPI.....	56
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro	56
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori.....	57
Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso	57
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE.....	58
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro	58
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza	58
Articolo 82 - Lavori sotto tensione.....	58
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive	59
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini	59
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature	59
Articolo 86 - Verifiche e controlli	59
CAPO IV - SANZIONI.....	60
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso	60
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....	61
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI.....	61
Articolo 88 - Campo di applicazione.....	61
Articolo 89 - Definizioni	61
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.....	62
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione.....	63
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	64
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	65
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi.....	65
Articolo 95 - Misure generali di tutela	65
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	65
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	66
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.....	66
Articolo 99 - Notifica preliminare	67
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento.....	67
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione	68
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.....	68
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)	69
Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi.....	69
Articolo 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili	69
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA.....	70
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE.....	70
Articolo 105 - Attività soggette	70
Articolo 106 - Attività escluse.....	70
Articolo 107 - Definizioni	70
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	70
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri.....	70
Articolo 109 - Recinzione del cantiere	70
Articolo 110 - Luoghi di transito	70
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.....	70
Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisoriale	71
Articolo 113 - Scale.....	71
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro.....	72
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	73
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	73
Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive	74
SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI	74
Articolo 118 - Splateamento e sbancamento	74

Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli.....	74
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi	75
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi.....	75
SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI	76
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisoriale.....	76
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisoriale	76
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature.....	76
Articolo 125 - Disposizione dei montanti.....	76
Articolo 126 - Parapetti	76
Articolo 127 - Ponti a sbalzo	77
Articolo 128 - Sottoponti.....	77
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio.....	77
Articolo 130 - Andatoie e passerelle	77
SEZIONE V - PONTEGGI FISSI.....	77
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	77
Articolo 132 - Relazione tecnica	78
Articolo 133 - Progetto.....	78
Articolo 134 - Documentazione	79
Articolo 135 - Marchio del fabbricante	79
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio.....	79
Articolo 137 - Manutenzione e revisione	80
Articolo 138 - Norme particolari.....	80
SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI	80
Articolo 139 - Ponti su cavalletti.....	80
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre	80
SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE	81
Articolo 141 - Strutture speciali	81
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili	81
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine	81
Articolo 144 - Resistenza delle armature	81
Articolo 145 - Disarmo delle armature.....	82
Articolo 146 - Difesa delle aperture	82
Articolo 147 - Scale in muratura	82
Articolo 148 - Lavori speciali.....	82
Articolo 149 - Paratoie e cassoni.....	83
SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI.....	83
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture	83
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni.....	83
Articolo 152 - Misure di sicurezza	83
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione	83
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione	84
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento.....	84
Articolo 156 - Verifiche	84
CAPO III - SANZIONI	84
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	84
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori.....	85
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti	85
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi	85
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	87
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	87
Articolo 161 - Campo di applicazione.....	87
Articolo 162 - Definizioni	87
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro	87
Articolo 164 - Informazione e formazione	88
CAPO II - SANZIONI	88
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	88
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato).....	88
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	89

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	89
Articolo 167 - Campo di applicazione.....	89
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro	89
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento	89
CAPO II - SANZIONI	89
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	89
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato).....	90
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.....	91
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	91
Articolo 172 - Campo di applicazione.....	91
Articolo 173 - Definizioni	91
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.....	91
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro	91
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro	91
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria	92
Articolo 177 - Informazione e formazione	92
CAPO III - SANZIONI	92
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	92
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato).....	93
TITOLO VIII - AGENTI FISICI	95
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	95
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione.....	95
Articolo 181 - Valutazione dei rischi	95
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	95
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili	95
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori.....	96
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria	96
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio.....	96
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO	97
Articolo 187 - Campo di applicazione.....	97
Articolo 188 - Definizioni	97
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione	97
Articolo 190 - Valutazione del rischio	97
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile	98
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione	98
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali	99
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione	99
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori.....	99
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria	99
Articolo 197 - Deroghe.....	100
Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center	100
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI	101
Articolo 199 - Campo di applicazione.....	101
Articolo 200 - Definizioni	101
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.....	101
Articolo 202 - Valutazione dei rischi	101
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione	102
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria	102
Articolo 205 - Deroghe.....	102
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ..	104
Articolo 206 - Campo di applicazione.....	104
Articolo 207 - Definizioni	104
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.....	104
Articolo 209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	104
Articolo 210 - Misure di prevenzione e protezione	105
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria	106

Articolo 212 - Linee guida	106
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE	
ARTIFICIALI	107
Articolo 213 - Campo di applicazione.....	107
Articolo 214 - Definizioni	107
Articolo 215 - Valori limite di esposizione	107
Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	107
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi.....	108
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria	108
CAPO VI - SANZIONI.....	109
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	109
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente	109
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE	111
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI.....	111
Articolo 221 - Campo di applicazione.....	111
Articolo 222 - Definizioni	111
Articolo 223 - Valutazione dei rischi	112
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi	112
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione.....	113
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.....	114
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori	114
Articolo 228 - Divieti	115
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria	115
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio.....	116
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori	116
Articolo 232 - Adeguamenti normativi	117
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	118
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	118
Articolo 233 - Campo di applicazione.....	118
Articolo 234 - Definizioni	118
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.....	118
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione.....	118
Articolo 236 - Valutazione del rischio	119
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	119
Articolo 238 - Misure tecniche.....	120
Articolo 239 - Informazione e formazione	120
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile	121
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari	121
SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA.....	121
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.....	121
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie	122
Articolo 244 - Registrazione dei tumori	123
Articolo 245 - Adeguamenti normativi	123
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	125
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	125
Articolo 246 - Campo di applicazione.....	125
Articolo 247 - Definizioni	125
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.....	125
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto	125
Articolo 249 - Valutazione del rischio	125
Articolo 250 - Notifica	126
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione	126
Articolo 252 - Misure igieniche	127
Articolo 253 - Controllo dell'esposizione	127
Articolo 254 - Valore limite	128
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari	128
Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.....	129
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori.....	129

Articolo 258 - Formazione dei lavoratori	130
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria	130
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	131
Articolo 261 - Mesoteliomi	131
CAPO IV - SANZIONI	131
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	131
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto	132
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente	132
Articolo 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	132
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori	132
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	133
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	133
Articolo 266 - Campo di applicazione	133
Articolo 267 - Definizioni	133
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici	133
Articolo 269 - Comunicazione	133
Articolo 270 - Autorizzazione	134
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	135
Articolo 271 - Valutazione del rischio	135
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	135
Articolo 273 - Misure igieniche	136
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie	136
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	137
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali	137
Articolo 277 - Misure di emergenza	137
Articolo 278 - Informazioni e formazione	137
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA	139
Articolo 279 - Prevenzione e controllo	139
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	139
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso	140
CAPO IV - SANZIONI	140
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti	140
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti	140
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente	140
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori	140
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	140
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO	141
Articolo 286-bis. - Ambito di applicazione	141
Articolo 286-ter. - Definizioni	141
Articolo 286-quater. - Misure generali di tutela	141
Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi	141
Articolo 286-sexies. - Misure di prevenzione specifiche	142
Articolo 286-septies. - Sanzioni	142
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	143
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	143
Articolo 287 - Campo di applicazione	143
Articolo 288 - Definizioni	143
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	143
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni	143
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione	143
Articolo 291 - Obblighi generali	144
Articolo 292 - Coordinamento	144
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	144
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni	145
Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori	145
Articolo 295 - Termini per l'adeguamento	145
Articolo 296 - Verifiche	145

CAPO III - SANZIONI	146
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.....	146
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	147
Articolo 298 - Principio di specialità.....	147
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi	147
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	147
Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.....	147
Articolo 301-bis- Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.....	147
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto	147
Articolo 302-bis - Potere di disposizione	148
Articolo 303 - Circostanza attenuante (abrogato).....	148
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	149
Articolo 304 - Abrogazioni	149
Articolo 305 - Clausola finanziaria	149
Articolo 306 - Disposizioni finali.....	149
APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO	152
APPENDICE B: CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 ANTE D.LGS. 106/09	171
ALLEGATI	I
SOMMARIO ALLEGATI.....	I
Richiamo agli allegati dagli articoli del Testo Unico	XI
Schema riassuntivo dei titoli.....	XIV
Schema riassuntivo degli allegati	XV
ALLEGATO I.....	1
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.....	1
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale	1
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto	1
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento	1
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione	1
Violazioni che espongono al rischio d'amianto	1
ALLEGATO II.....	2
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34).....	2
ALLEGATO 3A	3
CONTENUTI DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO	3
ALLEGATO 3B.....	5
CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI	5
ALLEGATO IV.....	7
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO	7
1. AMBIENTI DI LAVORO.....	7
1.1. Stabilità e solidità	7
1.2. Altezza, cubatura e superficie.....	7
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico	7
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.....	8
1.5. Vie e uscite di emergenza.....	9
1.6. Porte e portoni	10
1.7. Scale	11
1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	12
1.9. Microclima	12
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi.....	12

1.9.2. Temperatura dei locali	13
1.9.3. Umidità	13
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro	13
1.11. Locali di riposo e refezione	14
1.11.1. Locali di riposo	14
1.11.2. Refettorio	14
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande	14
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario	14
1.13. Servizi igienico assistenziali	15
1.13.1. Acqua	15
1.13.2. Docce	15
1.13.3. Gabinetti e lavabi	15
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:	15
1.14. Dormitori	15
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI	16
2.1. Difesa dagli agenti nocivi:	16
2.2. Difesa contro le polveri	17
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS	17
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE	18
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE	20
6.1. Abitazioni e dormitori:	20
6.2. Dormitori temporanei:	20
6.3. Acqua:	20
6.4. Acquai e latrine:	20
6.5. Stalle e concimaie:	20
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:	21
ALLEGATO V	22
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE	22
PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO	22
1. Osservazioni di carattere generale	22
2. Sistemi e dispositivi di comando	22
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento	22
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.	23
5. Stabilità	23
6. Rischi dovuti agli elementi mobili	23
7. Illuminazione	23
8. Temperature estreme	23
9. Segnalazioni, indicazioni	24
10. Vibrazioni	24
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.	24
12. Incendio ed esplosione	24
PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE	24
1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione	24
2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.	24
3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi	26
3.1 Prescrizioni generali	26
3.2 Gru, argani, paranchi e simili	27
3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.	28
3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili	28

4	Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di cose e di cose.....	29
4.2	Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice.....	29
4.3	Scale aeree su carro.....	29
4.4	Ponti sospesi e loro caratteristiche.....	30
4.5	Ascensori e montacarichi.....	31
5	Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro.....	32
5.1	Mole abrasive.....	32
5.2	Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili.....	33
5.3	Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.....	34
5.4	Macchine utensili per metalli.....	34
5.5	Macchine utensili per legno e materiali affini.....	34
5.6	Presse e cesoie.....	35
5.7	Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori.....	36
5.8	Macchine per centrifugare e simili.....	36
5.10	Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili.....	37
5.11	Macchine per filare e simili.....	38
5.12	Telai meccanici di tessitura.....	38
5.13	Macchine diverse.....	39
5.14	Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili.....	40
5.15	Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.....	40
5.16	Impianti macchine ed apparecchi elettrici.....	41
ALLEGATO VI.....		42
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.....		42
1	Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro.....	42
2	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.....	43
3	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi.....	43
4	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone.....	44
5	Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro.....	44
6	Rischi per Energia elettrica.....	45
7	Materie e prodotti infiammabili o esplosivi.....	45
8	Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili.....	45
9	Macchine utensili per legno e materiali affini.....	45
10	Macchine per filare e simili.....	45
ALLEGATO VII.....		46
VERIFICHE DI ATTREZZATURE.....		46
ALLEGATO VIII.....		48
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI.....		48
1.	Schema indicativo per l'inventario dei Rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.....	49
2.	Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.....	50
	Dispositivi di protezione della testa.....	50
	Dispositivi di protezione dell'udito.....	50
	Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.....	50
	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.....	51
	Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.....	51
	Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.....	51
	Dispositivi di protezione della pelle.....	51
	Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome.....	51
	Dispositivi dell'intero corpo.....	51
	Indumenti di protezione.....	51
3.	Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.....	52
1.	Protezione del capo (protezione del cranio).....	52
2.	Protezione del piede.....	52

3. Protezione degli occhi o del volto	53
4. Protezione delle vie respiratorie	53
5. Protezione dell'udito	53
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani	53
7. Indumenti di protezione contro le intemperie.....	54
8. Indumenti fosforescenti	54
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).....	54
10. Attacco di sicurezza con corda	54
11. Protezione dell'epidermide.....	54
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale	54
ALLEGATO IX.....	65
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici	65
ALLEGATO X	66
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).....	66
ALLEGATO XI.....	67
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	67
ALLEGATO XII	68
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99	68
ALLEGATO XIII.....	69
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE	69
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI	69
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario.....	69
2. Docce.....	69
3. Gabinetti e lavabi	69
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori.....	69
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione.....	69
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali	70
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI	70
1. Porte di emergenza	70
2. Areazione e temperatura.....	70
3. Illuminazione naturale e artificiale	70
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.....	70
5. Finestre e lucernari dei locali	70
6. Porte e portoni	70
7. Vie di circolazione e zone di pericolo	71
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.....	71
ALLEGATO XIV	72
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	72
PARTE TEORICA.....	72
Modulo giuridico per complessive 28 ore	72
Modulo tecnico per complessive 52 ore	72
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore	72
PARTE PRATICA per complessive 24 ore	72
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO.....	73
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI	73
ALLEGATO XV	74
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	74
1. DISPOSIZIONI GENERALI	74
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	74
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	76

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	77
Allegato XV.1	77
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.....	77
Allegato XV.2.....	78
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.....	78
ALLEGATO XVI.....	79
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA.....	79
I. INTRODUZIONE.....	79
II. CONTENUTI	79
CAPITOLO I - Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.....	79
Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati.....	80
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.....	81
Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	81
Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie.....	82
Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.....	83
CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.....	84
Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	84
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera ..	85
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	86
ALLEGATO XVII	87
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE.....	87
ALLEGATO XVIII.....	88
VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI	88
1. Viabilità nei cantieri	88
2. Ponteggi.....	88
2.1. Ponteggi in legname	88
2.2. Ponteggi in altro materiale.....	89
3. Trasporto dei materiali	90
3.1. Castelli per elevatori.....	90
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli	90
3.3. Montaggio degli elevatori.....	90
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi.....	90
ALLEGATO XIX.....	92
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI	92
1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO	92
A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI	92
B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI.....	94
C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI	96
2 - VERIFICHE DURANTE L'USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI	98
ALLEGATO XX	99
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI	99
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE	99
1. REQUISITI	99
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	99
3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE	99
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	100
5. CONDIZIONI E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.....	100
6. VERIFICHE.....	100
ALLEGATO XXI.....	101

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA.....	101
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.	101
INTRODUZIONE	101
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136, comma 8)	101
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO	101
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI.....	101
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI	101
3.1. ORGANIZZAZIONE.....	101
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO	101
3.3. METODOLOGIA DIDATTICA	102
4. PROGRAMMA DEI CORSI	102
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE.....	102
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO	103
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO	103
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (articolo 116, comma 4)	103
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO	103
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI.....	103
3. DESTINATARI DEI CORSI	103
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI	103
4.1. ORGANIZZAZIONE.....	103
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO	103
4.3. METODOLOGIA DIDATTICA	104
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI).....	104
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE.....	105
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO	106
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO	106
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (articolo 116, comma 4)	106
MODULO DI AGGIORNAMENTO	107
ALLEGATO XXII	108
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.....	108
ALLEGATO XXIII.....	109
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE	109
ALLEGATO XXIV	110
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA	110
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....	110
2. MODI DI SEGNALEZIONE	110
2.1. Segnalazione permanente	110
2.2. Segnalazione occasionale	110
3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA	110
4. COLORI DI SICUREZZA	110
ALLEGATO XXV.....	112
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI	112
1. Caratteristiche intrinseche	112
2. Condizioni d'impiego.....	112
3. Cartelli da utilizzare	112
3.1. Cartelli di divieto.....	112
3.2. Cartelli di avvertimento	113

3.3. Cartelli di prescrizione	113
3.4. Cartelli di salvataggio	114
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio	114
ALLEGATO XXVI	116
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI	116
ALLEGATO XXVII	117
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	117
ALLEGATO XXVIII	118
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALEZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALEZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE	118
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo	118
2. Segnalazione delle vie di circolazione	118
ALLEGATO XXIX	119
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI	119
1. Proprietà intrinseche	119
2. Regole particolari d'impiego	119
ALLEGATO XXX	120
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI	120
1. Proprietà intrinseche	120
2. Codice da usarsi	120
ALLEGATO XXXI	121
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE	121
1. Proprietà intrinseche	121
2. Regole particolari d'impiego	121
ALLEGATO XXXII	122
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI	122
1. Proprietà	122
2. Regole particolari d'impiego	122
3. Gesti convenzionali da utilizzare	122
A. Gesti generali	122
B. Movimenti verticali	123
C. Movimenti orizzontali	123
D. Pericolo	123
ALLEGATO XXXIII	124
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	124
ELEMENTI DI RIFERIMENTO	124
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO	124
2. SFORZO FISICO RICHIESTO	124
3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO	124
4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'	124
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO	124
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE	124
ALLEGATO XXXIV	125
VIDEOTERMINALI	125
REQUISITI MINIMI	125
Osservazione preliminare	125
1. Attrezzature	125
a) Osservazione generale	125
b) Schermo	125
c) Tastiera e dispositivi di puntamento	125

d) Piano di lavoro	125
e) Sedile di lavoro.....	125
f) Computer portatili.....	126
2. Ambiente	126
a) Spazio.....	126
b) Illuminazione	126
c) Rumore.....	126
d) Radiazioni	126
e) Parametri microclimatici	126
3. Interfaccia elaboratore/uomo	126
ALLEGATO XXXV.....	127
AGENTI FISICI	127
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO	127
1. Valutazione dell'esposizione.....	127
2. Misurazione.....	127
3. Interferenze.....	127
4. Rischi indiretti.....	127
5. Attrezzature di protezione individuale.....	127
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.....	127
1. Valutazione dell'esposizione.....	127
2. Misurazione.....	127
3. Interferenze.....	127
4. Rischi indiretti.....	128
5. Prolungamento dell'esposizione.....	128
ALLEGATO XXXVI	129
CAMPI ELETTRROMAGNETICI	129
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE	129
B. VALORI DI AZIONE	131
ALLEGATO XXXVII.....	132
RADIAZIONI OTTICHE	132
Parte I - Radiazioni ottiche non coerenti	132
Parte II - Radiazioni Laser.....	139
ALLEGATO XXXVIII.....	146
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	146
ALLEGATO XXXIX	148
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	148
PIOMBO e suoi composti ionici.....	148
ALLEGATO XL.....	149
DIVIETI	149
ALLEGATO XLI	150
METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI.....	150
ALLEGATO XLII.....	151
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI	151
ALLEGATO XLIII.....	152
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	152
ALLEGATO XLIV	153
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI	153
ALLEGATO XLV.....	154
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO.....	154

ALLEGATO XLVI	155
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI	155
BATTERI e organismi simili	156
VIRUS.....	158
PARASSITI.....	161
FUNGHI.....	162
ALLEGATO XLVII	164
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO	164
ALLEGATO XLVIII	165
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI.....	165
AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1.	165
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4.	165
ALLEGATO XLIX	166
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	166
1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE	166
2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE	166
ALLEGATO L	167
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	167
1. Provvedimenti organizzativi.....	167
2. Misure di protezione contro le esplosioni.....	167
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.	168
ALLEGATO LI	169
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	169
APPENDICE NORMATIVA	1
SOMMARIO APPENDICE NORMATIVA	I
SCHEMA RIASSUNTIVO ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE	XV
DECRETI ATTUATIVI	1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.	1
TITOLO IV - SANITÀ MILITARE CAPO I - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1
Art. 244 - Applicazione della normativa in materia di sicurezza	1
Art. 245 - Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate.....	1
Art. 246 - Individuazione del datore di lavoro	1
Art. 247 - Individuazione dei dirigenti e preposti.....	2
Art. 248 - Comunicazioni, denunce e segnalazioni	2
Art. 249 - Servizio di prevenzione e protezione	3
Art. 250 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	3
Art. 251 - Formazione, informazione e addestramento	4
Art. 252 - Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa	4
Art. 253 - Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari	5
Art. 254 - Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni	6
Art. 255 - Valutazione dei rischi	6
Art. 256 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	7
Art. 257 - Funzioni di medico competente	7
Art. 258 - Comunicazioni, segnalazioni e documenti.....	8
Art. 259 - Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze	8
Art. 260 - Istituzione dei servizi di vigilanza	9
Art. 261 - Organizzazione dei servizi di vigilanza	9
Art. 262 - Funzioni dei servizi di vigilanza	9

Art. 263 - Personale addetto ai servizi di vigilanza	10
Art. 264 - Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri	11
CAPO II - SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA	11
Art. 265 - Campo di applicazione e deroghe	11
Art. 266 - Organizzazione operativa.....	11
Art. 267 - Autorizzazioni.....	11
Art. 268 - Competenze	12
Art. 269 - Qualificazione del personale.....	12
Art. 270 - Funzioni ispettive.....	12
Art. 271 - Relazione annuale.....	12
DECRETO INTERMINISTERIALE 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.....	13
Art. 1 Finalità	13
Art. 2 Ambito di applicazione	13
Art. 3 Definizioni	13
Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso	14
Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso	14
Art. 6 Formazione per il primo soccorso.....	14
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali	14
ALLEGATO 1	14
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.	15
Art. 1 Campo di applicazione.....	15
Art. 2 Definizioni	16
Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende.....	16
Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione.....	16
Art. 5 Formazione e idoneità.....	16
Art. 6 Abilitazione dei lavoratori	17
Art. 7 Attrezzature.....	17
Art. 8 Diritto di riconoscimento	17
Art. 9 Abrogazioni.....	17
ALLEGATO I Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione.....	17
ALLEGATO II Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende.....	18
ALLEGATO III Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori	20
DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08	22
Articolo 1	22
Articolo 2	22
Articolo 3	23
Articolo 4	23
Articolo 5	23
Articolo 6	23
ALLEGATO I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.....	24
ALLEGATO II Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche	25
1. Campo di applicazione	25
2. Definizioni.....	26
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP	26
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR	27
5. Procedure amministrative.....	30
ALLEGATO III Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I.....	30
1. Presentazione della domanda	30
2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati	31
3. Procedura di abilitazione	31

4. Condizioni e validità dell'autorizzazione	31
5. Verifiche	32
ALLEGATO IV SCHEDE	32
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E/O PERSONE ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE	33
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI CARRELLO SEMOVENTE A BRACCO TELESCOPICO	34
SCHEDA TECNICA APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU A PORTATA FISSA	36
SCHEDA TECNICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU MOBILE:	38
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU TRASFERIBILE	40
SCHEDA TECNICA PER IDROESTRATTORI	42
SCHEDA TECNICA PER PIATTAFORMA DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA	44
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE	46
SCHEDA TECNICA PER PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI	48
SCHEDA TECNICA PER SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE	50
SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA	52
VERBALE D VERIFICA PERIODICA	54
SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE	55
SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE	57
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA	59
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA	61
DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	62
Art. 1 Definizioni	63
Art. 2 Campo di applicazione	63
Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile	64
Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile	64
Art. 5 Sorveglianza sanitaria	64
Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta.	64
Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali	65
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali	65
ACCORDO SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	65
ALLEGATO A Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell' dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.	67
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.	67
2. REQUISITI DEI DOCENTI	67
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	68
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO	68
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO	68
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE	69
7. AGGIORNAMENTO	69
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI	70
9. CREDITI FORMATIVI	70
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ	70
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	70
12. AGGIORNAMENTO DELL' ACCORDO	70
ALLEGATO 1 La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro	70
ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007	72
Rischio BASSO	72
Rischio MEDIO	72
Rischio ALTO	73
ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81	74
ALLEGATO A	75
1. REQUISITI DEI DOCENTI	75

2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE.....	76
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO	76
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08	76
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO	78
5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti	78
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	78
7. ATTESTATI	79
8. CREDITI FORMATIVI	80
9. AGGIORNAMENTO	80
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	81
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA	81
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO.....	81
ALLEGATO 1 LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	81
ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007	83
Rischio BASSO	83
Rischio MEDIO.....	83
Rischio ALTO	84
REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, NEL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.	85
Art. 1 - Definizioni	86
Art. 2 - Campo di applicazione.....	86
Art. 3 - Particolari esigenze	86
Art. 4 - Misure generali di tutela	86
Art. 5 - Formazione, informazione ed addestramento	87
Art. 6 - Sorveglianza sanitaria	87
Art. 7 - Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali.....	87
Art. 8 - Valutazione dei rischi	87
Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81	88
ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.....	89
ALLEGATO A.....	90
A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008).....	90
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro.....	90
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)	91
1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento.....	91
2. Individuazione e requisiti del docenti.....	91
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi.....	91
4. Programma dei corsi.....	92
5. Attestazione	92
6. Durata della validità ed aggiornamento	92
7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino.....	93
8. Documentazione	93
9. Riconoscimento della formazione pregressa	93
10. Buone prassi	93
11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell'accordo	93
12. Norma transitoria.....	94
13. Clausola di salvaguardia e di non regresso.....	94
ALLEGATO I Requisiti di natura generale: Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	94
Allegato II La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro.....	94
1. La formazione via e-Learning	94
ALLEGATO III Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore).....	95
1. Modulo giuridico normativo (1 ore).....	95

2. Modulo tecnico (3 ore).....	95
3. Moduli pratici specifici	95
4. Valutazione.....	96
ALLEGATO IV Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore).....	97
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	98
2. Modulo tecnico (3 ore).....	98
3. Modulo pratico (8 ore)	98
4. Valutazione.....	99
ALLEGATO V Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (12 + 14 ÷ 16 ore)	99
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	99
2. Modulo tecnico (7 ore).....	99
3. Modulo pratico	100
4. Valutazione.....	101
ALLEGATO VI Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore).....	102
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	102
2. Modulo tecnico (7 ore).....	102
3. Modulo pratico	103
4. Valutazione.....	103
ALLEGATO VII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore)	103
1. CORSO BASE per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.....	103
1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora).....	104
1.2. Modulo tecnico (6 ore).....	104
1.3. Modulo pratico (7 ore).....	104
1.4. Valutazione.....	105
2. MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base) per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile	105
2.1. Modulo teorico (4 ore).....	105
2.2. Modulo pratico (4 ore).....	106
2.4. Valutazione.....	106
ALLEGATO VIII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 + 13 ore).....	106
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	106
2. Modulo tecnico (2 ore).....	106
3. Moduli pratici specifici	107
4. Valutazione.....	108
ALLEGATO IX Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale cariatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.....	108
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora).....	108
2. Modulo tecnico (3 ore).....	108
3. Moduli pratici specifici	109
4. Valutazione.....	113
ALLEGATO X Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (14 ore).....	113
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora).....	114
2. Modulo tecnico (6 ore).....	114
3. Modulo pratico (7 ore)	114
4. Valutazione.....	115
DECRETO INTERMINISTERIALE 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.....	115
Art. 1 - Principi generali.....	116
Art. 2 - Definizioni	116
Art. 3 - Campo di applicazione.....	116
Art. 4 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea.....	116
Art. 5 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea	116

Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea.....	117
Art. 7 - Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea.....	117
Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	117
Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.....	117
Art. 10 - Coordinamento e controllo.....	117
Art. 11 - Clausola finanziaria.....	117
Art. 12 - Abrogazioni.....	117
ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2, E 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.....	118
Efficacia degli accordi.....	118
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione.....	120
Formazione in modalità e-learning.....	122
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa.....	123
Aggiornamento della formazione.....	125
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.....	126
Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008	127
DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2012 Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	127
Art. 1 - Finalità del decreto.....	128
Art. 2 -Contenuti della cartella sanitaria e di rischio.....	128
Art. 3 - Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori.....	128
Art. 4 - Disposizioni transitorie e entrata in vigore.....	128
ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008).....	128
ALLEGATO II (Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008).....	129
Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell'articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., approvata dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.....	129
Indice.....	129
1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO.....	129
2. INTRODUZIONE.....	129
3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?.....	131
4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE.....	132
5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.....	133
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	138
7. SORVEGLIANZA SANITARIA.....	138
8. BIBLIOGRAFIA.....	140
9. ALLEGATI.....	141
10. CREDITS.....	141
Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011.....	143
Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica.....	145
Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali.....	145
Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria.....	146
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),.....	147
Articolo 1.....	147
Articolo 2.....	148
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008.....	148
INDICE.....	148
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA.....	148
I Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.....	149
1. Scopo.....	149
2. Campo di applicazione.....	149
3. Compiti e responsabilità.....	150
4. Istruzioni operative.....	150
4.1 - 1° Passo: Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.....	151
4.2 - 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda.....	152
4.3 - 3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate.....	152
4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento.....	153

II MODULISTICA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	154
MODULO N. 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA.....	155
MODULO N. 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI.....	156
MODULO N. 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA.....	157
MODULO N. 3 VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO.....	165
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.....	165
Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione.....	166
Articolo 2 - Procedure di apposizione della segnaletica stradale	166
Articolo 3 - Informazione e formazione	166
Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale	166
Articolo 5 - Raccolta dati	166
Articolo 6 - Revisione e integrazione.....	167
Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	167
Allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	167
1. Premessa.....	167
2. Criteri generali di sicurezza.....	167
3. Spostamento a piedi.....	169
4. Veicoli operativi.....	170
5. Entrata ed uscita dal cantiere.....	171
6. Situazioni di emergenza	172
7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.....	174
Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	176
1. Premessa.....	176
2. Destinatari dei corsi.....	176
3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.....	176
4. Requisiti dei docenti	177
5. Organizzazione dei corsi di formazione	177
6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.....	177
7. Sedi della formazione	178
8. Metodologia didattica.....	178
9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.....	178
10. Modulo di aggiornamento	179
11. Registrazione sul libretto formativo del cittadino.....	179
DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro	179
Articolo 1	179
Articolo 2	180
Articolo 3	180
Articolo 4	180
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (<i>articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.</i>)	180
DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013 Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo	183
Art. 1 - Campo di applicazione	183
Art. 2 - Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria	183
Art. 3 - Semplificazioni in materia di informazione e formazione	184
DECRETO DIRIGENZIALE del 22 gennaio 2014 Settimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche	184
Articolo 1	185
Articolo 2	185
Articolo 3	185

Articolo 4	185
ALLEGATO - ELENCO SOGGETTI ABILITATI	186
DECRETO DIRIGENZIALE del 31 marzo 2014 Elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V	199
Articolo 1	199
Articolo 2	199
Articolo 3	199
Articolo 4	200
Allegato	200
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014 Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti	202
Art. 1	202
ALLEGATO - MODELLO UNICO NAZIONALE PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 67 DEL D. LGS. N. 81/2008 A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO	203
CIRCOLARI	205
Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009 Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.	205
Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009 Oggetto: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009	205
Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010 Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.....	211
Circolare n. 44/2010 del 22/12/2010 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle moto agricole.....	213
Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011 Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.....	215
Circolare n. 8/2012 del 24/05/2012 Oggetto: sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.	216
Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.....	217
Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione.....	219
Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa	221
Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012 Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi	222
Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012 Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.....	223
Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.....	225
Circolare n. 24/2012 del 23/10/2012 Oggetto: divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili	228
Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.....	228
Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette "bracci gru".	229
Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE	230
Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.....	231
Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013 Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le	

modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.....	233
Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013 Oggetto: “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione”.....	234
Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.....	236
Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013 Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012.....	238
Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013 Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.....	239
Circolare n. 28/2013 del 02/07/2013 Oggetto: Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all'utilizzo in abbinamento a caricatori compatti.....	240
Circolare n. 30/2013 del 16/07/2013 Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.....	241
Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.....	242
Circolare n. 35/2013 del 29/08/2013 Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” - indicazioni operative per il personale ispettivo.....	243
Circolare n. 41/2013 del 25/10/2013 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e moto zappatrici.....	243
Circolare n. 45/2013 del 24/12/2013 Differimento del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole.....	244
LETTERE CIRCOLARI.....	247
Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401 Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale.....	247
Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28. comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.....	247
Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.....	249
Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/0003326 Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.....	251
Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.....	252
Lettera circolare del 19/05/2011 prot. 15/VI/0011398/MA001.A001 OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE - Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.....	266
Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148781 Oggetto: Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino.....	266
Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 Oggetto: Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).....	273
Lettera circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che	

hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30.....	278
Nota del 09/01/2012 prot. 37/0000337/MA007.001 Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.	282
Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità.	283
Nota del 09/05/2012 prot. 32/0010249/MA001.A001 Oggetto: Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine.....	283
Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001 Oggetto: decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.	287
Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001 Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.	288
Nota del 02/07/2013 prot. 37/0012059/MA007.A001 Oggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n.76.....	289
Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.....	289
Lettera circolare del 27/12/2013 prot. 22277 Oggetto: D.L. n. 145/2013 – lavoro "nero", sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali – importi sanzionatori	290
INTERPELLI	291
INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione.....	291
INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso.....	292
INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione.....	292
INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori.....	293
INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato	293
INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro	294
INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate	295
INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni	296
INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	297
INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.....	298
INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)	299
INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato	299
INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a "Stuntmen" e "addetto effetti speciali".....	300
INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008.....	302
INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva.....	304
INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari	304
INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 - Formazione addetti emergenze.....	304
INTERPELLO N. 11/2013 del 24/10/2013 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011	305
INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie	306
INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio	307
INTERPELLO N. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate	307
INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 - Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche.....	308
INTERPELLO N. 16/2013 del 20/12/2013 – Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche.....	309
INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 – Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	310
INTERPELLO N. 18/2013 del 20/12/2013 – Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono	

funzioni di RSPP	311
INTERPELLO N. 1/2014 del 13/03/2014 – Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza...	312
INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell'art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008	313
INTERPELLO N. 3/2014 del 13/03/2014 – Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente	314
INTERPELLO N. 4/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri	315
INTERPELLO N. 5/2014 del 13/03/2014 – Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.....	316
INTERPELLO N. 6/2014 del 13/03/2014 – Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.....	317
INTERPELLO N. 7/2014 del 13/03/2014 – Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori	317
INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 – Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari	318
INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 – Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni ...	319
DECRETI COLLEGATI.....	320
AMBIENTI CONFINATI.....	320
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.....	320
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	320
Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati	320
Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati	321
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.....	321
Circolare n. 42 del 2010 del 09/12/2010 Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.....	322
Circolare n. 13 del 2011 del 19/04/2011 Oggetto: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive	323
Nota del 09/05/2012 Prot. 32/0010248/MA001.A001 Oggetto: manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011	323
INDICE	324
INTRODUZIONE	324
1. PUNTI FONDAMENTALI PER L'ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA.....	325
1.1 Misure e precauzioni preliminari.....	325
1.2 Segnaletica	326
1.3 Esecuzione dei lavori.....	326
1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica	327
2. STORIA ILLUSTRATA	328
2.1 Qualificazione dell'impresa.....	328
2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa	329
2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice	330
2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno	331
2.5 Dispositivi di Protezione Individuale	333
2.6 Rischio incendio ed esplosione.....	335
2.7 Procedure di emergenza e salvataggio.....	337
ALLEGATO 1-a - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI.....	339
ALLEGATO 1-b - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI	340
ALLEGATO 2 - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTI CONFINATI	341
ALLEGATO 3 - ASPETTI TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI	342
ALLEGATO 4 - ESEMPIO DI LISTA DI CONTROLLO.....	342
ALLEGATO 5 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI AGLI AMBIENTI CONFINATI O	

SOSPETTI DI INQUINAMENTO	344
ALLEGATO 6 - SOSTANZE TOSSICHE E ASFISSIANTI E INCIDENTI TIPO.....	344
ALLEGATO 7 - Cartellonistica che si consiglia di apporre in ambienti confinati o sospetti di inquinamento	345
IMPIANTI ELETTRICI.....	346
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi	346
Capo I Disposizioni generali	346
Art. 1. Ambito di applicazione	346
Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	346
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto.....	346
Art. 3. Verifiche a campione	347
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati	347
Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione	347
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione	347
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati	347
Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti	347
Art. 7. Verifiche straordinarie	347
Art. 8. Variazioni relative agli impianti.....	347
Capo V Disposizioni transitorie e finali	348
Art. 9. Abrogazioni.....	348
Art. 10. Entrata in vigore.....	348
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici	348
Art. 1. Ambito di applicazione	348
Art. 2. Definizioni relative agli impianti	348
Art. 3. Imprese abilitate	349
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali.....	349
Art. 5. Progettazione degli impianti	350
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti	350
Art. 7. Dichiarazione di conformità.....	351
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario	351
Art. 9. Certificato di agibilità	351
Art. 10. Manutenzione degli impianti.....	351
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.....	352
Art. 12. Contenuto del cartello informativo.....	352
Art. 13. Documentazione.....	352
Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica	352
Art. 15. Sanzioni.....	352
Allegato I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE.....	353
Allegato II DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE	354
GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	357
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro	357
Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione	357
Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio.....	357
Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.....	357
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio	358
Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio.....	358
Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio	358
Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.....	358
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali	358
Art. 9 - Entrata in vigore	358
ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO.....	359
1.1 - GENERALITÀ	359
1.2 - DEFINIZIONI	359

1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO	359
1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO	359
1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO	362
1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO	362
ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI	362
2.1 - GENERALITÀ.....	362
2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI	362
2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI.....	363
2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE.....	363
2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE.....	363
2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO.....	363
2.7 - PRESENZA DI FUMATORI.....	364
2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE	364
2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI	364
2.10 - AREE NON FREQUENTATE	364
2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO	364
ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO.....	365
3.1 - DEFINIZIONI.....	365
3.2 - OBIETTIVI	365
3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA	365
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO	366
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO	366
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE.....	366
3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE	367
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA	367
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA	368
3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE	368
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI.....	368
3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA	368
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA	368
3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA.....	368
ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO.....	369
4.1 - OBIETTIVO.....	369
4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO	369
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI	369
4.4 - PROCEDURE DI ALLARME.....	369
4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO.....	370
4.6 - IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE.....	370
ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI	370
5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI.....	370
5.2 - ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI	370
5.3 - IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI.....	371
5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO	371
ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	371
6.1 - GENERALITÀ.....	371
6.2 - DEFINIZIONI.....	371
6.3 - VIE DI USCITA	372
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	372
ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO	372
7.1 - GENERALITÀ.....	372
7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO.....	372

7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO	373
7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO	373
7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO	373
ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO	373
8.1 - GENERALITÀ	373
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA	373
8.3 ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO	374
ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ	374
9.1 GENERALITÀ	374
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO	375
9.3 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO	375
9.4 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO	375
9.5 CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE	375
ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3	376
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.	377
Art. 1 - Classificazione delle aziende	377
Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorso	378
Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso	378
Art. 4 - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso	379
Art. 5 - Abrogazioni	379
Art. 6 - Entrata in vigore	379
Allegato 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	379
Allegato 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE	379
Allegato 3 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A	380
Allegato 4 OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C	381

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

TITOLO X-BIS
PROTEZIONE DALLE FERITE DA
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO E SANITARIO

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII
AGENTI FISICI

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALLEGATI

<u>TITOLO I</u> PRINCIPI COMUNI	<u>CAPO II</u> SISTEMA ISTITUZIONALE	<u>ALLEGATO I</u> GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
	<u>CAPO III</u> GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	<u>ALLEGATO II</u> CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34)
	<u>SEZIONE III</u> SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
<u>CAPO III</u> GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	<u>SEZIONE V</u> SORVEGLIANZA SANITARIA	<u>ALLEGATO 3A</u> CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO VISITA MEDICA PREVENTIVA VISITA MEDICA CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL MEDICO
		<u>ALLEGATO 3B</u> INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
<u>TITOLO II</u> LUOGHI DI LAVORO	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO IV</u> REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
<u>TITOLO III</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<u>CAPO I</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	<u>ALLEGATO V</u> REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE
		<u>ALLEGATO VI</u> DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
		<u>ALLEGATO VII</u> VERIFICHE DI ATTREZZATURE
	<u>CAPO II</u> USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<u>ALLEGATO VIII</u> DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
	<u>CAPO III</u> IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	<u>ALLEGATO IX</u> VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI

<u>TITOLO IV</u> CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	<u>CAPO I</u> MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	<u>ALLEGATO X</u> ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)
		<u>ALLEGATO XI</u> ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1
		<u>ALLEGATO XII</u> CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99
		<u>ALLEGATO XIII</u> PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
		<u>ALLEGATO XIV</u> CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
		<u>ALLEGATO XV</u> CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
		<u>ALLEGATO XVI</u> FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
		<u>ALLEGATO XVII</u> IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
	<u>CAPO II</u> NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA <u>SEZIONE II</u> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	<u>ALLEGATO XVIII</u> VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
		<u>ALLEGATO XIX</u> VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
		<u>ALLEGATO XX</u> A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (CONCERNENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU RUOTE A TORRE E PONTEGGI)
		<u>ALLEGATO XXI</u> ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
	<u>CAPO II</u> NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA <u>SEZIONE IV</u> PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME	<u>ALLEGATO XVIII</u> VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI <u>2. PONTEGGI</u>
<u>CAPO II</u> NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA	<u>ALLEGATO XXI</u> ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA	

	<u>SEZIONE V</u> PONTEGGI FISSI	<u>ALLEGATO XXII</u> CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.
		<u>ALLEGATO XXIII</u> DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
<u>TITOLO V</u> SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XXIV</u> PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
		<u>ALLEGATO XXV</u> PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
		<u>ALLEGATO XXVI</u> PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
		<u>ALLEGATO XXVII</u> PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
		<u>ALLEGATO XXVIII</u> PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
		<u>ALLEGATO XXIX</u> PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
		<u>ALLEGATO XXX</u> PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
		<u>ALLEGATO XXXI</u> PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
		<u>ALLEGATO XXXII</u> PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
<u>TITOLO VI</u> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XXXIII</u> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
<u>TITOLO VII</u> ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	<u>CAPO II</u> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI	<u>ALLEGATO XXXIV</u> VIDEOTERMINALI
<u>TITOLO VIII</u> AGENTI FISICI	<u>CAPO II</u> PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO	<u>ALLEGATO XXXV</u> AGENTI FISICI
	<u>CAPO IV</u> PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	<u>ALLEGATO XXXVI</u> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
	<u>CAPO V</u> PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<u>ALLEGATO XXXVII</u> RADIAZIONI OTTICHE

<u>TITOLO IX</u> SOSTANZE PERICOLOSE	<u>CAPO I</u> PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	<u>ALLEGATO XXXVIII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
		<u>ALLEGATO XXXIX</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
		<u>ALLEGATO XL</u> SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI
		<u>ALLEGATO XLI</u> SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI
	<u>CAPO II</u> PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	<u>ALLEGATO XLII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
		<u>ALLEGATO XLIII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
<u>TITOLO X</u> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XLIV</u> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
	<u>CAPO II</u> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	<u>ALLEGATO XLV</u> AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
		<u>ALLEGATO XLVI</u> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
		<u>ALLEGATO XLVII</u> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
		<u>ALLEGATO XLVIII</u> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
<u>TITOLO X- BIS</u> PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO		
<u>TITOLO XI</u> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XLIX</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
		<u>ALLEGATO L</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE
		<u>ALLEGATO LI</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 76^(N), 87^(N) e 117^(N) della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123^(N), recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, **ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547^(N), recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164^(N), recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303^(N), recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277^(N), recante: attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626^(N), recante: attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758^(N), recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493^(N), recante attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494^(N), recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231^(N), recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300^(N);

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004^(N), sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187^(N), recante attuazione della Direttiva 2002/44/CE^(N) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006^(N), concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la Legge Comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13^(N) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257^(N), recante attuazione della Direttiva 2004/40/CE^(N) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 29 aprile 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

[Note alle premesse](#)

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123^(N), per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al [presente comma](#) nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117^(N) della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117^(N), quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11^(N), le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117^(N), terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196^(N).

[Note all'Art. 1](#)

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) *«lavoratore»*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549^(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196^(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468^(N), e successive modificazioni;
- b) *«datore di lavoro»*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) *«azienda»*: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) *«dirigente»*: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) *«preposto»*: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) *«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»*: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- g) «*addetto al servizio di prevenzione e protezione*»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#), facente parte del servizio di cui alla [lettera l\)](#);
- h) «*medico competente*»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'[articolo 38](#), che collabora, secondo quanto previsto all'[articolo 29, comma 1](#), con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «*servizio di prevenzione e protezione dai rischi*»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «*sorveglianza sanitaria*»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «*prevenzione*»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «*salute*»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «*sistema di promozione della salute e sicurezza*»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «*valutazione dei rischi*»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «*pericolo*»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «*rischio*»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «*unità produttiva*»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «*norma tecnica*»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «*buone prassi*»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'[articolo 51](#), validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «*linee guida*»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «*formazione*»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «*informazione*»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «*addestramento*»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) «*modello di organizzazione e di gestione*»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231^(N), idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale^(N), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) «*organismi paritetici*»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
- ff) «*responsabilità sociale delle imprese*»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

CIRCOLARI

Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa

Note all'Art. 2:

Richiami all'Art. 2:

- Art. 9, co. 2, lett. b) - Art. 9, co. 2, lett. i) - Art. 9, co. 2, lett. l) - Art. 9, co. 6, lett. o) - Art. 11, co. 5 - Art. 32, co. 5-bis - Art. 37, co. 14-bis - Art. 51, co. 1 - Art. 299, co. 1

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, *degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro¹ mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400^(N)*, dai Ministri competenti di concerto con i *Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con *Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi² dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2³*, della Legge 23 agosto 1988, n. 400^(N), su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271^(N), in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272^(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298^(N), e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191^(N), e relativi Decreti di attuazione.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626^(N), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271^(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272^(N), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547^(N), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164^(N), richiamate dalla Legge 26 aprile 1974, n. 191^(N), e dai relativi Decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato [comma 2](#) del presente articolo sono trasmessi alle camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.⁴

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010⁵ con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il

¹ Ai sensi dell'articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 "Al fine di adottare le opportune misure organizzative, ... omissis ... il termine di applicazione delle disposizioni di cui ... omissis ... all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". Tale disposizione entra in vigore il 31/07/2010.

² Termine così modificato dall'art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012 n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio 2012 n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall'art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2) dall'art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010]

³ Frase così modificata dall'art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14

⁴ Comma così modificato dall'art. 1 comma 1 del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, come modificato dalla Legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012;

⁵ Ai sensi della tabella richiamata dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011.

Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai [commi successivi](#) del [presente articolo](#).

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003^(N), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^(N), che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile^(N), le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli [articoli 36](#) e [37](#). Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al [Titolo III](#).

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70^(N), e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al [Titolo VII](#), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al [Titolo III](#). I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222^(N) del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 21](#) e [26](#).

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis^(N) del Codice civile, *dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti* e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21](#).

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266^(N), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21](#) del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al [primo periodo](#). Ove uno dei soggetti di cui al [primo periodo](#) svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore

di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.⁶

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali⁷, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al [precedente periodo](#).

13-bis. Con decreto del *Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute*, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[articolo 6](#) del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli [articoli 36 e 37](#) del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.⁸

13-ter. Con un ulteriore decreto del *Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute*, adottato di concerto con il *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.⁹

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- [Art. 3, co. 12-bis](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro [[Art. 55, co. 5, lett. a](#)]

DECRETI ATTUATIVI

[Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.](#)

[Decreto interministeriale 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.](#)

[Decreto interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

[Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie](#)

⁶ Comma modificato dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

⁷ **Commento personale all'art. 3 comma 13:** la frase "di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali" andrebbe sostituita con "di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"

⁸ Comma inserito dall'art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

⁹ Comma inserito dall'art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilioNote all'Art. 3**Richiami all'Art. 3:**

- Art. 18, co. 1 - Art. 19, co. 1 - Art. 36, co. 3 - Art. 199, co. 1 - Art. 304, co. 1 - ALL. XXXIV

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis^(N) del Codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368^(N), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74^(N) del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877^(N), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266^(N), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222^(N) del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva [lettera J](#));
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

I-bis) i lavoratori in prova

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61^(N), e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal [comma 4](#), nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525^(N) e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. *Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..*

Note all'Art. 4

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il [presente capo](#) contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#).
2. Le disposizioni del [presente capo](#) non si applicano:
 - a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
 - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
 - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
 - f) ai lavori svolti in mare;
 - g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
 - g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'[ALLEGATO XI](#);⁶⁸
 - g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'[ALLEGATO X](#).

2-bis. Le disposizioni di cui al [presente Titolo](#) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.⁶⁹

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al [presente capo](#) si intendono per:
 - a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'[ALLEGATO X](#);
 - b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
 - c) *responsabile dei lavori*: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
 - d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
 - e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 91](#);
 - f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 92](#), che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. *Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice*;
 - g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai

⁶⁸ Lettera modificata dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

⁶⁹ Comma inserito dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

- lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XV](#);
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. *Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;*
- i-bis) impresa esecutrice: *impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;*
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

CIRCOLARI

- [Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012- Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.](#)

INTERPELLI

- [INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008](#)
- [INTERPELLO N. 16/2013 del 20/12/2013 - Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche](#)

Note all'Art. 89**Richiami all'Art. 89:**

- [Art. 88, co. 1](#) - [Art. 96, co. 1, lett. g\)](#) - [Art. 104-bis, co. 1](#) - [ALL. X](#) - [ALL. XV, punto 1.1.1, lett. l\)](#)

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#), in particolare:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al [comma 1](#) avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui [all'articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#).
5. La disposizione di cui al [comma 4](#) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), i soggetti designati in attuazione dei [commi 3 e 4](#).
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), il requisito di cui al [periodo che precede](#) si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,

- industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva⁷⁰, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[ALLEGATO XVII](#);
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. *Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[ALLEGATO XI](#)*, il requisito di cui al [periodo che precede](#) si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) *trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'[articolo 99](#), il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle [lettere a\) e b\)](#).*

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al [comma 3](#) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.⁷¹

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)] • Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]
Sanzioni Amministrative	<p>Sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 90 co. 7 e 9, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 30 del 2009 del 29/10/2009 - Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.](#)

[Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 - Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008](#)

Richiami all'Art. 90:

- [Art. 92, co. 2](#) - [Art. 99, co. 1, lett. a\)](#)

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'[ALLEGATO XV](#);
- b) predispose un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*⁷², i cui contenuti sono definiti all'[ALLEGATO XVI](#), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26

⁷⁰ Si riporta l'art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

⁷¹ Comma così modificato dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L

⁷² Si riporta l'art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380^(N).

*b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1*⁷³

2. Il fascicolo di cui al [comma 1, lettera b\)](#), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 104, comma 4-bis](#). L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.⁷⁴

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il coordinatore per la progettazione

- [Art. 91, co. 1](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 158, co. 1](#)]

Note all'Art. 91

Richiami all'Art. 91:

- [Art. 89, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 90, co. 2](#) - [Art. 90, co. 10](#) - [Art. 92, co. 1, lett. b\)](#) - [Art. 92, co. 2](#) - [Art. 93, co. 2](#) - [Art. 104-bis, co. 1](#)

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e il fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95, 96](#) e [97, comma 1](#), e alle prescrizioni del piano di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'[articolo 90, comma 5](#), il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al [comma 1](#), redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'[articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#), fermo restando quanto previsto al [secondo periodo della medesima lettera b\)](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione

- [Art. 92, co. 1, lett. a\), b\), c\), e\), f\), e 2](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 158, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 92, co. 1, lett. d\)](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 158, co. 2, lett. b\)](#)]

Richiami all'Art. 92:

- [Art. 14, co. 1](#) - [Art. 89, co. 1, lett. f\)](#) - [Art. 90, co. 11](#) - [Art. 93, co. 2](#) - [ALL. XV, punto 2.2.2, lett. g\)](#)

⁷³ Comma così modificato dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L

⁷⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la nota all'art. 28 comma 1.

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione *dei lavori*, non esonera il *committente* o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli [91, comma 1](#), e [92, comma 1, lettere a\), b\), c\) d\) ed e\)](#).

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori**

- [Art. 93, co. 2](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 157, co. 1, lett. b\)](#)]

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i lavoratori autonomi**

- [Art. 94](#): arresto fino a un mese o ammenda da 328,80 a 876,80 euro [[Art. 160, co. 1, lett. b\)](#)]

Richiami all'Art. 94:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#)

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#) e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico *degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro* degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il *coordinamento* tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Richiami all'Art. 95:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 97, co. 3, lett. a\)](#)

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'[ALLEGATO XIII](#)⁷⁵;
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#)⁷⁶.

1-bis. La previsione di cui al [comma 1, lettera g\)](#), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 26](#).

⁷⁵ Si riporta l'[art. 159 comma 3](#): La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'[allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri"](#), punti [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#) e [6](#), e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#) e [8](#), è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal [comma 2, lettera c\)](#). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

⁷⁶ **Commento personale all'art. 96 c.1 lett. g):** la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza potrebbe, altresì, sanzionare il datore di lavoro con l'arresto da quattro a otto mesi per le attività disciplinate dal presente Titolo caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno [[Art. 55 co. 2 lett. c\)](#)]

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), all'[articolo 26, commi 1, lettera b\)](#), [2](#), [3](#), e [5](#), e all'[articolo 29, comma 3](#).

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per i datori di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 96, co. 1, lett. g): <ul style="list-style-type: none"> - arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 1] - se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro [Art. 159, co. 1] - se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 159, co. 1]
	<p>Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 96, co. 1, lett. a), b), c), d), e) ed f): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] - Vedere nota a piè pagina

LETTERE CIRCOLARI

[Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 - Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.](#)

Richiami all'Art. 96:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 97, co. 2](#) - [Art. 97, co. 3, lett. a\)](#)

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'[articolo 26](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 96, comma 2](#), sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#).

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- coordinare gli interventi di cui agli [articoli 95 e 96](#);
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al [punto 4 dell'allegato XV](#) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al [presente articolo](#), il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 97, co. 1: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] • Art. 97, co. 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]
-----------------	--

Richiami all'Art. 96:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 100, co. 6-bis](#)

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al *decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000*, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni

per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al [comma 1](#), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, *dagli ordini o collegi professionali*, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. *Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'[allegato XIV](#), sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al [comma 2](#) devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'[ALLEGATO XIV](#).
4. L'attestato di cui al [comma 2](#) non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'[ALLEGATO XIV](#), o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario *i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'[allegato XIV](#)*. L'attestato di cui al [comma 2](#) non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al [comma 2](#) sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al [comma 2](#), da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

INTERPELLI

- [INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori](#)
- [INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori](#)

Richiami all'Art. 98:

- [Art. 90, co. 4](#) - [Art. 90, co. 6](#) - [Art. 90, co. 8](#)

Articolo 99 - Notifica preliminare⁷⁷

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'[ALLEGATO XII](#), nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'[articolo 90, comma 3](#);
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla [lettera a\)](#) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'[articolo 51](#) possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Richiami all'Art. 99:

- [Art. 90, co. 9, lett. c\)](#) - [Art. 90, co. 10](#) - [ALL. XII](#)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento⁷⁸

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'[ALLEGATO XI](#), con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo⁷⁹, nonché la stima dei costi di cui al [punto 4 dell'ALLEGATO XV](#). Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono

⁷⁷ *Si riporta l'art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.*

⁷⁸ *Si riporta l'art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.*

⁷⁹ *Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la [nota all'art. 28 comma 1](#)*

definiti all'[ALLEGATO XV](#).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al [comma 1](#) e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del [presente articolo](#) non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'[articolo 97 comma 3-bis e 3-ter](#). Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'[articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo](#)

Sanzioni Penali	Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori <ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, co. 6-bis: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]
	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti <ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, co. 3: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)]
	Sanzioni per i lavoratori autonomi <ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, co. 3: arresto fino a tre mesi o ammenda da 438,40 a 1753,60 euro [Art. 160, co. 1, lett. a)]
Sanzioni Amministrative	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti <ul style="list-style-type: none"> • Art. 100, co. 4: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 159, co. 2, lett. d)]

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008](#)

Richiami all'Art. 100:

- [Art. 90, co. 10](#) - [Art. 91, co. 1, lett. a\)](#) - [Art. 92, co. 1, lett. a\)](#) - [Art. 92, co. 1, lett. b\)](#) - [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 96, co. 2](#) - [Art. 102, co. 1](#) - [Art. 104-bis, co. 1](#) - [ALL. XI - ALL. XV, punto 1.1.1, lett. h\)](#) - [ALL. XV, punto 1.1.1, lett. m\)](#)

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al [comma 1](#) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Sanzioni Amministrative	Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori <ul style="list-style-type: none"> • Art. 101, co. 1, primo periodo: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)]
	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti <ul style="list-style-type: none"> • Art. 101, co. 2, 3: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 159, co. 2, lett. d)]

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Richiami all'Art. 102:

- Art. 104, co. 1 - ALL. XV, punto 2.2.2, lett. f)

Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)

Articolo abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'[articolo 102](#) costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'[articolo 35](#), salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 37](#), i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'[articolo 18, comma 1, lettera b\)](#).

4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del [comma 2-bis dell'articolo 91](#), l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.⁸⁰

Articolo 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili⁸¹

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), e del fascicolo dell'opera di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), fermi restando i relativi obblighi.

Richiami al Titolo IV, Capo I:

- Art. 88, co. 1 - Art. 88, co. 2 - Art. 89, co. 1 - ALL. XV, punto 2.1.2, lett. h) - ALL. XV, punto 4.1.1 - ALL. XV, punto 4.1.2

⁸⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Si riporta il comma 2 della Legge 1 ottobre 2012, n. 177: "L'albo di cui al [comma 4-bis dell'articolo 104](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese." Vedasi anche la [nota all'art. 28 comma 1](#).

⁸¹ Articolo inserito dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63). Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del predetto D.L. il decreto di cui all'art. 104-bis sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del [presente capo](#) si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del [presente capo](#) si applicano ai lavori in quota di cui al [presente capo](#) e ad in ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 - Attività escluse

1. Le disposizioni del [presente capo](#), ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c) ai lavori svolti in mare.

Articolo 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al [presente capo](#) si intende per *lavoro in quota*: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 108 - Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al [punto 1 dell'allegato XVIII](#), durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 108](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 109, co. 1](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 110 - Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 110, co. 1](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai [commi precedenti](#), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai *cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota*.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 111, co. 1, lett. a\)](#) e [6](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 111, co. 1, lett. b\)](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [7](#) e [8](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 111:

- [Art. 115, co. 1](#) - [Art. 116, co. 1, lett. f\)](#)

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'[ALLEGATO XIX](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 112](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per

un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle [lettere a\)](#) e [b\)](#) del [comma 3](#). Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel [comma 3](#), si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai [commi 3](#), [8](#) e [9](#) per le scale portatili conformi all'[ALLEGATO XX](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 113](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di

normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 114, co. 1](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 114, co. 2 e 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'[articolo 111, comma 1, lettera a\)](#), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. Comma abrogato dall'art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 115](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
- b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
- d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'[articolo 111, commi 1 e 2](#).

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al [comma 2](#) ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'[ALLEGATO XXI](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 116](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 116:

- [ALL. XXI, parte III](#) - [ALL. XXI, parte III, punto 3, lett. b\)](#) - [ALL. XXI, parte IV](#)

Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 83](#), quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'[allegato IX](#) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 117](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Richiami all'Art. 117:

- [ALL. XXII, punto 7.6](#)

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

Articolo 118 - Splateamento e sbancamento

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l'accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 118](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al [punto 3.4. dell'Allegato XVIII](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 119](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 120](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dal [commi 2, 3 e 4](#), i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 121](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

DECRETI COLLEGATI

[Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI**Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali**

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai [punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII](#).

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 122](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Sanzioni
i Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 123](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 124](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- [Art. 124](#): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [[Art. 160, co. 1, lett. c\)](#)]

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 125, co. 1, 2, 3](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 125, co. 4, 5, 6](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 125:

- [Art. 138, co. 5, lett. a\)](#)

Articolo 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 126](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Richiami all'Art. 126:

- [Art. 138, co. 5, lett. b\)](#) - [Art. 138, co. 5, lett. c\)](#) - [ALL. XVIII, punto 2.1.5.1](#)**Articolo 127 - Ponti a sbalzo**

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 127](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Richiami all'Art. 127:

- [ALL. XVIII, punto 2.1.6.1](#)**Articolo 128 - Sottoponti**

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 128, co. 1](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 129, co. 1](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 129, co. 2, 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 130 - Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 130, co. 1, 2](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI**Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego**

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono

disciplinati dalle norme della [presente sezione](#).

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'[articolo seguente](#).

3. Il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in aggiunta all'autorizzazione di cui al [comma 2](#) attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al [comma 2](#) e delle istruzioni e schemi elencati al [comma 1, lettere d\), e\), f\) e g\)](#) dell'[articolo 132](#).

7. Il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 131 comma 6](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 29 del 2010 del 27/08/2010 - Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.](#)

Richiami all'Art. 131:

- [Art. 132, co. 1](#) - [Art. 133, co. 3](#) - [Art. 134, co. 1](#) - [ALL. XVIII, punto 2.2.1.1](#)

Articolo 132 - Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'[articolo 131](#) deve contenere:

- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
- istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Richiami all'Art. 132:

- [Art. 131, co. 2](#) - [Art. 131, co. 6](#)

Articolo 133 - Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'[articolo 131](#) e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al [comma 1](#).

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 133](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 29 del 2010 del 27/08/201 - Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.](#)

Richiami all'Art. 133:

- [ALL. XVIII, punto 3.1.3](#)

Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al [comma 6 dell'articolo 131](#) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XXII](#) del [presente Titolo](#).

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 134](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 135 - Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio è stabile;
- lettera soppressa dall'art. 80 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del [Titolo V](#).

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al [comma 6](#) ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

- e) le condizioni di carico ammissibile;
 f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'[ALLEGATO XXI](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 136, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 136, co. 7, 8](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 136:

- [ALL. XXI, parte II](#)

Articolo 137 - Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 137](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 138 - Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla [presente sezione](#) valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

- alla disposizione di cui all'[articolo 125, comma 4](#), a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;
- alla disposizione di cui all'[articolo 126, comma 1](#), a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
- alla disposizione di cui all'[articolo 126, comma 1](#), a condizione che l'altezza del fermapiEDE sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
- lettera soppressa dall'art. 82 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 138, co. 1, 2, 3, 4](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- [Art. 138, co. 3, 4](#): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [[Art. 160, co. 1, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 138:

- [ALL. XIX, punto 2](#)

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

Articolo 139 - Ponti su cavalletti

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel [punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 139](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano

essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'[ALLEGATO XXIII](#).

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 140, co. 1, 2, 4, 5 e 6](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]
- [Art. 140, co. 3](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

Articolo 141 - Strutture speciali

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 141](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al [comma precedente](#), devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 142](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 142:

- [Art. 143, co. 1](#) - [Art. 145, co. 1](#)

Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'[articolo precedente](#), è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 143](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 144 - Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione

dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 144](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 145 - Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al [comma 2 dell'articolo 142](#) deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 145, co. 1, 2](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 145, co. 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 146](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 147 - Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 147, co. 1](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 147, co. 2 e 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 148 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 148](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 149 - Paratoie e cassoni**1. Paratoie e cassoni devono essere:**

- ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
- provvisi dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 149](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI**Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture**

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli imprevisti.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 150](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 151, co. 1](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 151, co. 2](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 152 - Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai [commi 1](#) e [2](#) non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 152, co. 1, e 2](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- [Art. 152, co. 2](#): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [[Art. 160, co. 1, lett. c\)](#)]

Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbrocchi nel tronco successivo; gli eventuali

raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

- [Art. 153](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

- [Art. 154](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti

- [Art. 155](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 156 - Verifiche

1. Il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

Richiami al Titolo IV, Capo II:

- [Art. 105, co. 1](#) - [Art. 106, co. 1](#) - [Art. 107, co. 1](#)

CAPO III - SANZIONI

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'[articolo 90, commi 3, 4 e 5](#);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell'[articolo 90, comma 9, lettera a\)](#), [93, comma 2](#), e [100, comma 6-bis](#);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione degli [articoli 90, commi](#)

7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'[articolo 91, comma 1](#).
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'[articolo 92, comma 1, lettere a\), b\), c\), e\) ed f\)](#), e [2](#);
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell'[articolo 92, comma 1, lettera d\)](#).

Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell'[articolo 96, comma 1, lettera g\)](#); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolge lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'[allegato XI](#); si applica la pena dell'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'[allegato XV](#).
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione degli [articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a\)](#), e [6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148](#);
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione degli [articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154](#);
 - c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro per la violazione degli [articoli 96, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\), e\) ed f\)](#), e [97, commi 3 e 3-ter](#), nonché per la violazione delle disposizioni del [Capo II del presente Titolo](#) non altrimenti sanzionate;
 - d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione degli [articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3](#).
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'[allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri"](#), [punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6](#), e nella parte relativa alle ["Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri"](#) per i [punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8](#), è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal [comma 2, lettera c\)](#). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'[articolo 100, comma 3](#);
 - b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 328,80 a 876,80 euro per la violazione dell'[articolo 94](#);
 - c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli [articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2](#).

Richiami al Titolo IV:

- [Art. 55, co. 2, lett. c\)](#) - [Art. 292, co. 1](#) - [ALL. XIV](#)